

Circolare: 23/2023

Ai Presidenti degli
Ordini delle Professioni Infermieristiche

Protocollo: P-3783/I.I

Ai Presidenti delle Commissioni d'Albo
Infermieri

Data: 10 marzo 2023

Ai Presidenti delle Commissioni d'Albo
Infermieri Pediatrici

Loro Sedi

Oggetto: Decreto-Legge Mille Proroghe – Legge di conversione – Le
principali misure d'interesse

Sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, 49 del 27 febbraio 2023, è stata pubblicata la legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione con modificazioni del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, c.d. Mille proroghe (il testo del decreto, come modificato dalla legge di conversione, è allegato alla presente).

Di seguito le principali misure d'interesse.

Obbligo formativo ECM

L'art. 4, co. 5, del D.L. n. 198/2022 e s.m.i. dispone testualmente “*All'articolo 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

«1-bis. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2023. Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023.

1-ter. La certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua».”

I professionisti sanitari avranno modo, pertanto, di regolarizzare le proprie posizioni in ambito di formazione obbligatoria relativa al triennio 2020-2022 fino al 31 dicembre 2023. È previsto, altresì, per tutti i professionisti sanitari, l'inizio regolare del nuovo triennio (2023-2025), con decorrenza ordinaria dal 1° gennaio 2023.

La norma prevede, infine, una “proroga” anche per il recupero dei crediti formativi dei trienni precedenti (2014-16 e 2017-19). In questo caso, la certificazione dell'assolvimento dell'obbligo Ecm potrà essere conseguita attraverso crediti compensativi definiti secondo provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua.

Allentamento vincoli di esclusività

Il citato art. 4, del D.L. n. 198/2022 e s.m.i. prevede al comma 8 *ter* che “*Al comma 1 dell'articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, al primo periodo, le parole: «Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16*



settembre 2021, n. 126» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023» e le parole: «quattro ore» sono sostituite dalle seguenti: «otto ore».

Gli operatori delle professioni sanitarie appartenenti al personale del comparto sanità potranno svolgere, pertanto, **fino al 31 dicembre 2023**, attività libero professionale anche presso strutture diverse da quella di appartenenza, al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a otto ore.

Stabilizzazioni

Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell'erogazione dei Lea, l'art. 4 del D.L. n. 198/2022 e s.m.i. con la previsione di cui ai commi 9-*quinqüesdecies*, 9-*sexiesdecies* e 9-*septiesdecies*, ha prorogato da un lato il termine per il conseguimento dei requisiti necessari per la stabilizzazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del SSN, al 31 dicembre 2024, dall'altro ha previsto la possibilità, fino al 31 dicembre 2024, di assunzione a tempo indeterminato del personale reclutato a tempo determinato che abbia maturato alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022.

La predetta disciplina si applica, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, ad alcune tipologie di personale precario, anche reclutate con contratti di lavoro flessibile e anche qualora non più in servizio, nel rispetto di determinati limiti di spesa.

Proroga di termini in materia di personale sanitario

L'art. 4 *ter*, co. 1, lett. b), del D.L. n. 198/2022 e s.m.i. dispone che, al fine di rispondere alla domanda di personale sanitario delle strutture sanitarie, “*all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) la parola: «2023» è sostituita dalla seguente: «2025»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «*Il professionista comunica all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga da parte della regione interessata, la denominazione della struttura sanitaria a contratto con il Servizio sanitario nazionale presso la quale presta l'attività nonché ogni successiva variazione. La mancata ottemperanza agli obblighi da parte del professionista determina la sospensione del riconoscimento fino alla comunicazione dell'avvenuta ottemperanza agli stessi. Fino al termine di cui al primo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 27 e 27-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano altresì al personale medico e infermieristico assunto presso strutture sanitarie pubbliche e private, con contratto libero-professionale di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi e rinnovabili*».

È consentito fino al **31 dicembre 2025**, l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento.

Si ricorda che gli interessati dovranno presentare apposita istanza **solo** alle Regioni o alle provincie autonome che hanno la competenza esclusiva sulla procedura amministrativa per il rilascio della deroga al riconoscimento.

Una volta ottenuta la predetta deroga, il professionista comunitario o extracomunitario dovrà comunicare all'Ordine competente l'ottenimento della stessa ed indicare il nominativo della struttura presso la quale presta attività.



Gli Ordini provinciali dovranno acquisire, dunque, al proprio protocollo la comunicazione del sanitario corredata dall'atto di deroga della Regione o della provincia autonoma con l'indicazione della struttura sanitaria dove presta servizio.


Al fine di ottimizzare e razionalizzare la procedura di acquisizione della predetta documentazione, gli Ordini potranno adottare degli elenchi aventi funzione meramente ricognitiva. In tali elenchi potranno essere inseriti i dati personali dei sanitari stranieri, gli estremi dell'atto di riconoscimento in deroga adottato dall'ente regionale o provinciale competente, la struttura sanitaria dove prestano servizio e la durata prevista del servizio medesimo.

Si ricorda che i predetti sanitari stranieri, vista la normativa derogatoria sopra citata, non dovranno sostenere alcun esame di accertamento di conoscenza della lingua italiana di cui al D.Lvo. 6 novembre 2007 n. 206 per quanto riguarda i professionisti stranieri comunitari e degli artt. 49 e 50 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 per quanto riguarda i professionisti stranieri non comunitari.

Non essendo, peraltro, iscritti agli albi tenuti dagli Ordini, questi non saranno tenuti al versamento della tassa annuale di iscrizione e non potranno essere sottoposti a procedimento disciplinare da parte degli Ordini territorialmente competenti.

Cordiali saluti

La Presidente

Barbara Mangiacavalli


Allegati c.s.